



Regione Siciliana

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 3 – Gestione Giuridica del Personale
a tempo indeterminato
Via Regione Siciliana n.2194 – PALERMO
e-mail: giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

Prot. n. 99361

Palermo li, 06/09/2019

OGGETTO: art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 14/2019 - Circolare.

Trasmissione per posta elettronica

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

Ai Capi di Gabinetto

All' A.R.A.N - Agenzia Rappresentanza
Negoziale Regione Sicilia

All'Assemblea Regionale Siciliana

All'E.R.S.U Ente Reg. Diritto Studio Università'

- Enna
Catania
Messina
Palermo

Al Fondo Pensioni Sicilia

Al Comando del Corpo Forestale della
Regione Siciliana

e, p.c., All'Assessore Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Alle Organizzazioni Sindacali

Ai Dirigenti dell'Area e dei Servizi del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Personale

L' art. 7 comma 2 della L.R. n. 14/2019 recita testualmente: "i dipendenti di cui all'art. 52, comma 5, della L.R. n. 9/2015, maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, e

conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti”.

Questa Amministrazione, fatti salvi i tempi tecnici di attuazione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, della L.R. 14/2019 e nel rispetto del percorso dell'azione amministrativa atta alla cancellazione dal ruolo, comunica che sono già stati avviati i lavori per l'applicazione della norma *de qua* a favore di tutto il personale interessato al prepensionamento, in quota o per vecchiaia, ai sensi dell'art. 52 comma 5 della L.R. 9/2015.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 14/2019, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa, tutti gli interessati che matureranno entro il 31/12/2021 *quota 100*, nella fattispecie una anzianità contributiva minima di 38 anni (con eventuali riscatti o ricongiunzioni già definiti e documentati) e un'età anagrafica minima di 62 anni, possono presentare istanza di pensionamento per il tramite dell'Ufficio di appartenenza, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei (6) mesi dalla data di maturazione del requisito stesso, ai sensi dei p.ti b) e c) del comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019.

Tutti coloro i quali già in possesso del requisito *quota 100* prima della pubblicazione della normativa di cui in oggetto, allo stesso modo possono presentare istanza di pensionamento conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei (6) mesi (preavviso) dalla data di presentazione della stessa.

IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pipia

